

**BILANCIO 2016: NOVITA' POST
D.LGS. 139/2015 E RIFLESSI
FISCALI**

A cura di Fabio Landuzzi

IL QUADRO GENERALE DELLE PRINCIPALI NOVITA'

LA NUOVA DISCIPLINA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

D.LGS. 139/2015



RECEPIMENTO DIRETTIVA 2013/34/UE

**ENTRATA IN VIGORE A PARTIRE DA ESERCIZI CHE DECORRONO DAL
1° GENNAIO 2016**

LE CORRELATE MODIFICHE DELLA DISCIPLINA FISCALE

DECRETO MILLEPROROGHE (DL 244/2016)



2 LINEE GUIDA

**MODIFICHE DISCIPLINA IRES E
IRAP APPLICABILI
ESCLUSIVAMENTE AI
FENOMENI REDDITUALI E
PATRIMONIALI RILEVATI IN
BILANCIO A DECORRERE DA
ESERCIZIO SUCCESSIVO A
QUELLO IN CORSO AL
31/12/2015**

**APPLICAZIONE DISCIPLINA
PREVIGENTE PER
COMPONENTI REDDITUALI E
PATRIMONIALI RISULTANTI DA
OPERAZIONI DIVERSAMENTE
QUALIFICATE, CLASSIFICATE,
VALUTATE E IMPUTATE
TEMPORALMENTE, SALVO
DEROGHE ESPLICITE**

NORME FISCALI MODIFICATE DAL DL 244/2016

Art. 83 Tuir	Determinazione del reddito complessivo
Art. 96 Tuir	Interessi passivi
Art. 108 Tuir	Spese relative a più esercizi
Art. 109 Tuir	Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
Art. 110 Tuir	Norme generali sulle valutazioni
Art. 112 Tuir	Strumenti finanziari derivati
Art. 5, co. 1, D.Lgs. 446/1997	Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

1. IL PRINCIPIO DI «DERIVAZIONE RAFFORZATA»

Il «nuovo» art. 83, Tuir



Co. 1: *«...per i soggetti, **diversi dalla micro imprese...**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai rispettivi principi contabili**»*

Co. 1-bis: *«...ai soggetti diversi dalle micro imprese..., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del co. 60 dell'art. 1 della Legge 244/2007 (ndr. DM 1/4/2009 n. 48) e del co. 7-quater dell'art. 4 del D.Lgs. 38/2005 (ndr. DM 8/6/2011)»*

2. IL PRINCIPIO DI IMPUTAZIONE «ALLARGATA»

Il «nuovo» art. 109, Co. 4, Tuir



*«Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i **componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa....**»*

Disciplina transitoria: primo esercizio di applicazione nuovi OIC

- Le disposizioni del nuovo co. 4 dell'art. 109 si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio
- I componenti imputati direttamente a patrimonio rilevano ai fini Irap se in base ai criteri precedenti sarebbero stati classificati nelle voci di CE rilevanti ai fini Irap

LE «PROROGHE» ECCEZIONALI: BILANCIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DIFFERIMENTO TERMINI



**PER DICHIARAZIONI →
PREVISTO DA LEGGE**

**POSSIBILITÀ DI TRASMETTERE
UNICO 2017 E
DICHIARAZIONE IRAP 2017
CON DIFFERIMENTO TERMINE
DI 15 GIORNI**

**PER BILANCIO →
INDICATO DA DOTTRINA
(CNDCEC)**

**POSSIBILITÀ DI APPROVARE
BILANCIO 2016
ENTRO TERMINE «LUNGO»
DI 180 GIORNI**

BILANCIO D'ESERCIZIO

LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D.GS. 139/2015

DOCUMENTI CHE COMPONGONO BILANCIO

PRINCIPI GENERALI

**SCHEMI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E NOTA INTEGRATIVA**

PRINCIPI CONTABILI

TIPOLOGIE BILANCI

RELAZIONE DI REVISIONE

LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

AGGIUNTA TERZA TIPOLOGIA



ORDINARIO

ABBREVIATO

MICRO
IMPRESE

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

**MANCATO SUPERAMENTO 2 LIMITI
PER 2 ESERCIZI CONSECUTIVI**



ATTIVO	€ 4.400.000
RICAVI	€ 8.800.000
DIPENDENTI MEDI	50 UNITÀ

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

QUALCHE SEMPLIFICAZIONE IN PIU'...



AMMORTAMENTI-SVALUTAZIONI NON DETRATTI DIRETTAMENTE

AGGREGAZIONE RIDETERMINAZIONI VALORI DEI DERIVATI

ELENCAZIONE ESPLICITA DELLE INFORMAZIONI PRESENTI IN N.I.

NO RENDICONTO FINANZIARIO

FACOLTA DI NON APPLICARE CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO

IL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

PER CHI? MANCATO SUPERAMENTO 2 LIMITI
PER 2 ESERCIZI CONSECUTIVI

ATTIVO	€ 175.000
RICAVI	€ 350.000
DIPENDENTI MEDI	5 UNITÀ

BILANCIO MICRO IMPRESE

LA FORMA «SUPERSEMPLIFICATA» DEL BILANCIO



**SOLO
STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO**

**NO DERIVATI
NO CRITERIO COSTO
AMMORTIZZATO**

IMPATTO NOVITÀ D.LGS. 130/2015 SUI DIVERSI TIPI DI BILANCIO

NOVITÀ	BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO «MICRO»
Eliminazione possibilità capitalizzazione costi ricerca e pubblicità	X	X	X
Obbligo rendiconto finanziario	X		
Eliminazione area straordinaria Conto Economico	X	X	X
Introduzione principio di rilevanza	X	X	X
Introduzione principio prevalenza della sostanza	X	X	X
Obbligo iscrizione dei derivati	X	X	
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	X		
Modifiche ammortamento avviamento	X	X	X
Iscrizione azioni proprie a riduzione patrimonio netto	X	X	X
Modifiche schemi Stato Patrimoniale e Conto Economico	X	X	X
Eliminazione dei conti d'ordine	X	X	X
Modifiche Nota Integrativa	X	X	

PRINCIPI CONTABILI MODIFICATI

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

OIC 13 Rimanenze

OIC 14 Disponibilità liquide

OIC 15 Crediti

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

PRINCIPI CONTABILI MODIFICATI

OIC 21 Partecipazioni

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

+ NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
OIC 32 Strumenti finanziari derivati

**IL BILANCIO 2016: LA REVISIONE DEI
«PRINCIPI GENERALI» E DEGLI SCHEMI
DI BILANCIO**

A. IL PRINCIPIO DELLA «RILEVANZA»

ART. 2423 C. 4 COD. CIV.



*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.** Rimangono **fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.** Le società illustrano nella **nota integrativa** i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE



OIC 15 → DEROGA COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE PER CREDITI < 12 MESI, E SE SCARSA DIFFERENZA FRA TASSI

OIC 19 → DEROGA COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE PER DEBITI < 12 MESI, E SE SCARSA DIFFERENZA FRA TASSI

OIC 15, 19 e 20 → DEROGA COSTO AMMORTIZZATO SE COSTI DI TRANSAZIONE DI SCARSO RILIEVO

OIC 16 → UTILIZZO ALIQUOTA DIMEZZATA PER AMMORTAMENTO ACQUISTI IN CORSO D'ANNO SE PROSSIMO A VALORE CORRETTO

B. IL PRINCIPIO DELLA «PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA»

ART. 2423-BIS C. 1 N. 1-BIS COD. CIV.



*La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto***

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE



OIC 15 – OIC 19 – OIC 13 – OIC 16

**IN CASO DI MANCATA COINCIDENZA TRA
DATA TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI
E DATA TRASFERIMENTO PROPRIETÀ**



PREVALE DATA TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI

LA SOPPRESSIONE DELLA PARTE STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO

SOPPRESSE LE VOCI E.20 E E.21



- PLUSVALENZE, MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DA FONTI ESTRANEE ATTIVITÀ ORDINARIA
- COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI RELATIVI A ESERCIZI PRECEDENTI
- COMPONENTI REDDITUALI EFFETTO DI VARIAZIONI CRITERI DI VALUTAZIONE

CLASSIFICATE NELLE VOCI DI C.E. APPROPRIATE

PLUS E MINUS VALENZE

**CESSIONI E CONFERIMENTI
D'AZIENDA**



**A5 «ALTRI RICAVI E PROVENTI» OPPURE
B14 «ONERI DIVERSI DI GESTIONE»**

**RISTRUTTURAZIONE O
RIDIMENSIONAMENTO
PRODUTTIVO**



**A5 «ALTRI RICAVI E PROVENTI» OPPURE
B14 «ONERI DIVERSI DI GESTIONE»**

**RISTRUTTURAZIONE DEL
DEBITO**



COMPONENTE POSITIVO FINANZIARIO: C16 d)

PLUS E MINUS VALENZE

ALIENAZIONE
IMMOBILI CIVILI
E BENI STRUMENTALI



A5 «ALTRI RICAVI E PROVENTI» OPPURE
B14 «ONERI DIVERSI DI GESTIONE»

CESSIONE SIGNIFICATIVA
PARTECIPAZIONI E TITOLI



C15 «PROVENTI DA PARTECIPAZIONI» OPPURE
C16 b «PROVENTI DA TITOLI»

CONTRIBUTI CALAMITÀ
NATURALI



A5 «ALTRI RICAVI E PROVENTI»

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

**IMPOSTE DIRETTE E
ONERI ACCESSORI**



**VOCE 20 «IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE»**

**IMPOSTE INDIRETTE E
Δ- DEFINIZIONE
CONTENZIOSO**



B14 «ONERI DIVERSI DI GESTIONE»

**Δ+ DEFINIZIONE
CONTENZIOSO**



A5 «ALTRI RICAVI E PROVENTI»

IMPLICAZIONI FISCALI DELLA SOPPRESSIONE DELL'AREA STRAORDINARIA

ART. 13-BIS COMMA 4
DECRETO MILLEPROROGHE



*Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferimento ai medesimi componenti assunti **al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda***

MODIFICA ART. 96 TUIR



ESCLUSIONE DA QUANTIFICAZIONE ROL
COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DI NATURA STRAORDINARIA
DERIVANTI DA **TRASFERIMENTI DI AZIENDA**
O DI RAMI DI AZIENDA

MODIFICA ART. 5 COMMA 1 D.LGS. 446/1997



ESCLUSIONE DA BASE IMPONIBILE IRAP
COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DI NATURA STRAORDINARIA
DERIVANTI DA **TRASFERIMENTI DI AZIENDA**
O DI RAMI DI AZIENDA

FOCUS SUI «NUOVI» PRINCIPI CONTABILI OIC

OIC 24 - LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SINTESI DELLE NOVITA'

1

Recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015: eliminazione dallo Stato patrimoniale dalla Voce B.I.2 del riferimento ai costi di ricerca e costi di pubblicità

2

Nuova struttura dell'OIC 24: trasferimento nella Appendice A delle disposizioni relative alla rilevazione in bilancio di alcune Immobilizzazioni immateriali

3

Costi di pubblicità: No capitalizzazione, eventuale riclassifica a Costi di impianto e ampliamento

SINTESI DELLE NOVITA'

4

Costi di ricerca: aggiornate le definizioni di «ricerca di base» e di «sviluppo». Capitalizzabile solo lo «sviluppo»

5

Eliminazione dei «costi di transazione» fra le «Altre Immobilizzazioni immateriali» capitalizzabili, per i debiti valutati secondo il «costo ammortizzato»

6

Modifica disciplina di determinazione della vita utile dell'Avviamento

7

Transizione al nuovo OIC 24: facoltà di applicazione «prospettica» se non richiesto espressamente dalla norma

La modifica dell'art. 2424, c.c.

VECCHIO TESTO

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

NO CAPITALIZZAZIONE

NUOVO TESTO DAL 2016

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

I COSTI DI SVILUPPO

Contenuto

- Progettazione, costruzione di **prototipi** o modelli
- Progettazione di mezzi, prove, stampi, ecc.
- Progettazione, costruzione, ecc. di **impianti pilota**
- Progettazione, costruzione, ecc. di **materiali**, progetti, **prodotti**, processi **nuovi o migliorati**
- **Applicazione** della ricerca di base

Condizioni

- **Riferibili** a prodotto o processo definito, **identificabili** e **misurabili**
- **Fattibilità** tecnica e finanziaria del progetto
- **Recuperabilità** dell'investimento

Ammortamento

Secondo la **vita utile**, e quando non è possibile stimarla, in un periodo **non superiore a 5 anni**

La modifica dell'art. 2426, n. 5, c.c.

VECCHIO TESTO

- i costi di impianto e di ampliamento, **i costi di ricerca**, di sviluppo e **di pubblicità** aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale

- e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni

NUOVO TESTO DAL 2016

- 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale

- I **costi di impianto e ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni

- I **COSTI DI SVILUPPO** sono **ammortizzati secondo la loro vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati **entro un periodo non superiore a cinque anni**

DIVERGENZA
DI CRITERI

Vincolo ex art 2426, n. 5, c.c.

VECCHIO TESTO

- Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati

NUOVO TESTO DAL 2016

- Fino a che l'ammortamento dei costi di **impianto e ampliamento** e di **sviluppo** non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati



LA DISCIPLINA FISCALE: IL «NUOVO» ART. 108 TUIR

RAFFORZAMENTO DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE



**SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI DEDUCIBILI
NEL LIMITE DELLA QUOTA IMPUTABILE A CIASCUN ESERCIZIO**

**SOPPRESSA LA DISCIPLINA PARTICOLARE PER
SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE
E SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA**

AVVIAMENTO

Contenuto

E' la parte del corrispettivo pagato per l'acquisto di un'azienda **non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali**, ma al suo valore intrinseco

Non ha vita indipendente e separata dal complesso aziendale

Condizioni

- **Acquisto a titolo oneroso** (anche indiretto, ad es.: fusione)
- **Quantificabile**, poiché incluso nel prezzo pagato
- Ha **utilità economica differita** che garantisce benefici futuri
- **Recuperabilità** del valore

Ammortamento

Secondo la **vita utile**, e quando non è possibile stimarla, in un periodo **non superiore a 10 anni** (vedi oltre)

La modifica dell'art. 2426, n. 6, C.C.

VECCHIO TESTO

- l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto

- e deve essere ammortizzato entro un periodo di **cinque anni**
- È tuttavia **consentito** ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché:
 - esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo
 - e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa

NUOVO TESTO DAL 2016

- l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto

- L'ammortamento dell'avviamento è effettuato **secondo la sua vita utile**
- nei casi eccezionali in cui **non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile**, è ammortizzato **entro un periodo non superiore a dieci anni**
- Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento

La stima della «vita utile»

Informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi

Tempo atteso per godimento benefici economici addizionali da sinergie

Tempo di recupero dell'investimento (payback)

Media ponderata delle vite utili dei «core assets» dell'azienda

Per periodi > 10 anni: *«fatti e circostanze oggettivi a supporto»*.
E comunque, **mai superiore a 20 anni**

Disposizioni di prima applicazione del nuovo OIC 24

COSTI DI PUBBLICITA'

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati:

- **Se hanno i requisiti per essere qualificati «Costi di impianto e ampliamento»** sono riclassificati alla Voce B.I.1 dello SP: **applicazione retroattiva OIC 29 solo ai fini della riclassifica**
- **Se non hanno i requisiti, sono eliminati:** applicazione retroattiva OIC 29

COSTI DI RICERCA

I costi di ricerca precedentemente capitalizzati:

- **Se hanno i requisiti per la capitalizzazione** (costi di sviluppo) continuano ad essere iscritti alla voce B.I.2 dello SP
- **Se non hanno i requisiti, sono eliminati:** applicazione retroattiva OIC 29

Disposizioni di prima applicazione del nuovo OIC 24

AVVIAMENTO


- I **nuovi criteri di ammortamento** si applicano **retroattivamente**, ma ex art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 la **società può scegliere** di non applicare le nuove disposizioni all'avviamento già iscritto nel bilancio prima del 2016
- **In questo caso**, i nuovi criteri si applicano **solo agli avviamenti iscritti successivamente** (**applicazione prospettica OIC 29**). Obbligo di farne menzione in Nota integrativa

COSTI ACCESSORI A FINANZIAMENTI

- Se la società applica il **criterio del costo ammortizzato solo ai debiti sorti dal 2016**, i costi accessori ai finanziamenti preesistenti continuano ad essere classificati fra le «Altre immobilizzazioni immateriali» e **ammortizzati secondo le modalità in essere**
- Se la società applica retroattivamente ai debiti il criterio del costo ammortizzato, allora applicazione retroattiva anche ai costi

Rilevazione «retroattiva» del cambiamento

OIC 29: il cambiamento è rilevato nel 2016 e gli effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del PN dell'esercizio 2016. La rettifica viene apportata agli utili portati a nuovo o altra riserva



Ai soli fini comparativi:

- *Rideterminazione degli effetti nel bilancio comparativo (2015) come se il nuovo principio fosse stato già applicato*
- *Rettifica del PN dell'esercizio precedente (2015) e dei dati comparativi*

OIC 21 – PARTECIPAZIONI

SINTESI DELLE NOVITA'

1

Modifica della disciplina delle Azioni proprie in portafoglio

2

Specifiche voci di dettaglio relative a rapporti fra società consorelle e recepimento eliminazione parte straordinaria del CE

3

Eliminazione della possibilità di rilevare i dividendi già nell'esercizio di maturazione degli utili

4

Specifici riferimenti per bilancio in forma abbreviata e bilancio micro-imprese

5

Disciplina della prima applicazione

Le Azioni proprie: art. 2357-ter, co. 3, c.c.

«L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo»

**Riserva negativa
Azioni proprie in
portafoglio**

a

Debiti

**Viene meno la «Riserva
Azioni proprie»** che si
vincolava nel PN

L'assunto è che **acquisto e vendita di azioni
proprie** rappresentano rispettivamente
**decrementi ed incrementi di patrimonio
netto**

Annullamento di Azioni proprie

Esempio con acquisto «*sopra la pari*»

- ✓ Acquisto Azioni proprie a Euro 1.500
- ✓ Valore nominale Euro 1.000

Capitale sociale	Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	1.000	1.500
Riserve disponibili		500	

Analoga rilevazione (Crediti anziché CS) in caso di vendita a Euro 1.000 – Nessun impatto a CE

Annullamento di Azioni proprie

Esempio di acquisto «*sotto la pari*»


- ✓ Acquisto Azioni proprie a Euro 800
- ✓ Valore nominale Euro 1.000

Capitale sociale		1.000	
	Riserva negativa azioni proprie in portafoglio		800
	Riserve disponibili		200

Analoga rilevazione (Crediti anziché CS) in caso di vendita a Euro 1.000. Nessun impatto a CE

La Riserva negativa Azioni proprie

La riserva negativa non fa venir meno il vincolo di indisponibilità sulle «*Riserve utilizzate*» per supportare l'acquisto delle azioni proprie



Notariato Milano, Massima n. 145: Le «*Riserve utilizzate*» assolvono alla funzione di «*posta meramente rettificativa della Riserva negativa Azioni proprie*»


Pertanto, **non sono disponibili** per:

- Distribuzione
- Aumento capitale sociale
- Copertura perdite
- Emissione prestiti obbligazionari

Disposizioni di prima applicazione

OIC 28, par. 45

*“Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dei paragrafi 36-38 in tema di acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie sono **rilevati retroattivamente** ai sensi dell’OIC 29”.*



- i. Il cambiamento deve essere **rilevato nell’esercizio 2016**; ma
- ii. I relativi effetti devono essere **“contabilizzati sul saldo d’apertura del PN dell’esercizio in corso”**, e quindi sul PN di apertura al **1 gennaio 2016**; inoltre
- iii. **Ai soli fini comparativi**, occorre **rideterminare gli effetti** che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo del 2015 come se il nuovo principio fosse già stato applicato: i **dati comparativi dell’esercizio 2015 devono essere rettificati** come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.


Bilancio 2016 e Bilancio comparativo

Azioni proprie già presenti per Euro 300.000 nel 2015

A) PATRIMONIO NETTO:	31/12/2016	31/12/2015 (comparativo OIC 29)	31/12/2015 (storico)
I - Capitale sociale	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni			
III - Riserve di rivalutazione			
IV - Riserva legale	400.000	400.000	400.000
V - Riserve statutarie			
<i>(VI – Riserva Azioni proprie in portafoglio)</i>			<i>300.000</i>
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
- Riserva straordinaria	650.000	400.000	<i>100.000</i>
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII - Utili o perdite portati a nuovo a nuovo			
IX - Risultato d'esercizio	150.000	250.000	250.000
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(300.000)	(300.000)	
TOT.PATRIMONIO NETTO (A)	2.900.000	2.750.000	3.050.00

Rilevazione dei dividendi da partecipate

I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera dell'assemblea della partecipata, sorge il diritto alla riscossione da parte della partecipante



Il dividendo è rilevato come **provento finanziario indipendentemente dalla natura della riserva distribuita**. La partecipante verifica poi che il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito durevolmente

Non é più consentita la rilevazione del dividendo delle società controllate **nell'anno di maturazione degli utili**, come lo era nel precedente OIC 21 quando il bilancio della controllata era approvato dall'organo amministrativo della controllata prima di quello della controllante – Ma **possibile applicazione retrospettiva del nuovo criterio**

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO: CHE COS'E'?

ART. 2426 C. 2 COD. CIV. → PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

????



IAS 39
PAR. 9

«il costo ammortizzato di un'attività o una passività finanziaria è il valore a cui queste sono state valutate al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando **il criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o indirettamente attraverso l'uso di accantonamenti) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità»

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO: CHE COS'E'?



Costo
amm.to

«Finanziarizzazione» dei «costi di transazione»

E' un criterio che ha lo scopo di fornire una **migliore rappresentazione economica** dell'operazione, prevedendo la rilevazione di interessi in base al **rendimento effettivo** e non nominale dell'operazione stessa.

E' quindi un metodo che prevede il **progressivo allineamento del valore iniziale** di una attività / passività al suo valore di rimborso, mediante «l'*ammortamento*» della differenza fra i due importi



Fattore
temporale


Un Euro oggi vale più di un Euro domani...

«Tenere conto del fattore temporale», significa adottare un criterio di **attualizzazione** dell'attività / passività.

Si applica quando esiste una **significativa differenza** fra il **tasso desumibile dalle condizioni del contratto** ed il **tasso di mercato**.

L'attività / passività viene allora iscritta al valore attuale dei flussi futuri, attualizzati al tasso di mercato

DEBITI, CREDITI E TITOLI ANTE D.LGS. 139/2015



DEBITI, CREDITI E TITOLI *POST* D.LGS. 139/2015

DEBITI



- BILANCIO ORDINARIO → COSTO AMM.TO ATTUALIZZATO
- BILANCIO ABBREVIATO O MICRO IMPRESE → VALORE NOMINALE

CREDITI



- BILANCIO ORDINARIO → COSTO AMM.TO ATTUALIZZATO + PRESUMIBILE VALORE REALIZZO
- BILANCIO ABBREVIATO O MICRO IMPRESE → PRESUMIBILE VALORE REALIZZO

TITOLI



- BILANCIO ORDINARIO → COSTO AMM.TO ATTUALIZZATO
- BILANCIO ABBREVIATO O MICRO IMPRESE → PRESUMIBILE VALORE REALIZZO

DEROGHE AL COSTO AMMORTIZZATO

ART. 2423 C. 4 COD. CIV. → DEROGA SE EFFETTI IRRILEVANTI

DEBITI/CREDITI A BREVE
TERMINE
(< 12 MESI)

COSTI TRANSAZIONE
IRRILEVANTI RISPETTO A
VALORE NOMINALE

DISCIPLINA
TRANSITORIA




POSSIBILE NON APPLICARE SE ISCRITTI ANTE
31.12.2015

COSTO AMMORTIZZATO: I COSTI DI TRANSAZIONE

DEBITI → V.N. AL NETTO COSTI TRANSAZIONE
CREDITI → V.N. AL LORDO COSTI TRANSAZIONE



TASSI DI INTERESSE: DEFINIZIONI



IL «FATTORE TEMPORALE»: L'ATTUALIZZAZIONE

CONFRONTARE

**TASSO DESUMIBILE
CONDIZIONI CONTRATTUALI**



**TASSO DI INTERESSE
DI MERCATO**

**SE SIGNIFICATIVAMENTE DIFFERENTI → ATTUALIZZARE FLUSSI FUTURI A TASSO
DI MERCATO PER DETERMINARE VALORE INIZIALE DI ISCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
O PASSIVITA'**

ESEMPIO 1

- **Debito finanziario > 12 mesi**
- **Costi di transazione ritenuti significativi**
- **Tasso del mutuo corrispondente al tasso di mercato**

IN DATA 1.1.2016 BETA SPA RICEVE FINANZIAMENTO VALORE NOMINALE IN LINEA CAPITALE DI EURO 1.000. SPESE DI ISTRUTTORIA EURO 15.

- TASSO NOMINALE: 2,5%
- INTERESSI PASSIVI POSTICIPATI AL 31/12 DI OGNI ANNO PER 3 ANNI
- RIMBORSO PRESTITO A SCADENZA 31.12.2018

ESEMPIO 1

V.N. CAPITALE AL
NETTO COSTI
TRANSAZIONE
1.000 - 15= **985**

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b= a *3,0306%	c	d=a+b+c
2016	985,00	29,85	- 25,00	989,85
2017	989,85	30,00	- 25,00	994,85
2018	994,85	30,15	- 1.025,00	-

V.N. CAPITALE *
TASSO NOMINALE
2016
1.000*2,5%=**25**

TASSO EFFETTIVO

$$985 = \frac{25}{(1+i)^1} + \frac{25}{(1+i)^2} + \frac{1.025}{(1+i)^3}$$



$$985 = \frac{25}{(1,030306)^1} + \frac{25}{(1,030306)^2} + \frac{1.025}{(1,030306)^3}$$

ESEMPIO 1: SCRITTURE CONTABILI 2016

Rilevazione iniziale del Finanziamento						
		C)IV) Disponibilità liquide	a	Diversi	1.000,00	
				D) 7) Debiti verso fornitori		15,00
				D) 4) Debiti verso banche		985,00

Rilevazione degli interessi (al tasso effettivo) e pagamento degli interessi (al tasso nominale)						
		C) 17) Interessi e altri oneri finanziari	a	D) 4) Debiti verso banche	29,85	29,85
		D) 4) Debiti verso banche		C) IV) Disponibilità liquide	25,00	25,00

15,00 =DEBITO PER COSTI DI TRANSAZIONE

EROGAZIONE FINANZIAMENTO AL NETTO COSTI
TRANSAZIONE → "AMMORTIZZATI" CON
RILEVAZIONE MAGGIOR INTERESSE EFFETTIVO
(29,85 ANZICHÉ 25,00)

VALORE NETTO CONTABILE DEBITO
AUMENTERÀ PER IMPUTAZIONE DEI
COSTI DI TRANSAZIONE →
CONTROPARTITA MAGGIOR INTERESSE
PASSIVO IN C.E.


ESEMPIO 2

- **Debito finanziario > 12 mesi**
- **NO Costi di transazione**
- **Tasso del prestito inferiore al tasso di mercato**

IN DATA 1.1.2016 BETA SPA RICEVE FINANZIAMENTO VALORE NOMINALE IN LINEA CAPITALE 20.000 EURO, SENZA SPESE DI ISTRUTTORIA

- **TASSO NOMINALE FISSO: 2%**
- **INTERESSI PASSIVI POSTICIPATI AL 31/12 DI OGNI ANNO PER 4 ANNI**
- **RIMBORSO PRESTITO A SCADENZA 31.12.2019**
- **TASSO DI MERCATO: 4%**

**TASSO DESUMIBILE
CONDIZIONI
CONTRATTUALI**



**TASSO DI INTERESSE
DI MERCATO**

ESEMPIO 2

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b= a *4%	c	d=a+b+c
2016	18.548,04	741,92	- 400,00	18.889,96
2017	18.889,96	755,60	- 400,00	19.245,56
2018	19.245,56	769,82	- 400,00	19.615,38
2019	19.615,38	784,62	20.400,00	-

$$\frac{400}{(1 + 4\%)^1} + \frac{400}{(1 + 4\%)^2} + \frac{400}{(1 + 4\%)^3} + \frac{20.400}{(1 + 4\%)^4} = 18.548,04$$

4% = TASSO EFFETTIVO COINCIDE CON TASSO MERCATO IN QUANTO VI È ASSENZA DI COSTI DI TRANSAZIONE

**VALORE NOMINALE DEL CAPITALE * TASSO NOMINALE
20.000*2% = 400**

ESEMPIO 2: SCRITTURE CONTABILI 2016

Rilevazione iniziale del Finanziamento al 1/1/16

C)IV) Disponibilità liquide	a	Diversi	20.000,00	
		D) 4) Debiti verso banche		18.548,04
		C) 16)d) Proventi finanziari		1.451,96

Rilevazione degli interessi (al tasso effettivo) e pagamento degli interessi (al tasso nominale) al 31/12/16

C)17) Interessi e altri oneri finanziari	a	D) 4) Debiti verso banche	741,92	341,92
		C)IV) Disponibilità liquide		400,00

RILEVAZIONE INIZIALE → DIFFERENZA POSITIVA $20.000 - 18.548,04 = 1.451,96$ → PROVENTI FINANZIARI VOCE **C 16 d**

SE FINANZIAMENTO EROGATO DA CAPOGRUPPO DIFFERENZA:

- **CONTROLLATA** → INCREMENTO PATRIMONIO NETTO
- **CONTROLLANTE** → INCREMENTO VALORE PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI NOTA INTEGRATIVA

ART. 2423 C. 4 COD. CIV. (Principio della rilevanza)



1. NON APPLICATO CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO PER CREDITI / DEBITI CON SCADENZA < 12 MESI
2. CREDITI / DEBITI NON ATTUALIZZATI, MA TASSO EFFETTIVO NON SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO DAL TASSO DI MERCATO
3. NON APPLICATO CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO, PER COSTI DI TRANSAZIONE IRRILEVANTI

SE RILEVANTE N.I. DEVE INDICARE ANCHE TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO E SCADENZE

OIC 32 – DERIVATI

I Derivati fino al bilancio 2015

Nessuna disposizione in materia di contabilizzazione era presente nel Codice civile e nessun Principio contabile dedicato; solo chiara informativa in Nota integrativa




I **Derivati di copertura** venivano contabilizzati di pari passo con le operazioni coperte

I **Derivati non di copertura**:

- Se *Fair value* negativo: iscrizione di un Fondo rischi (OIC 31)
- Se *Fair value* positivo: nessuna iscrizione

I Derivati secondo il D.Lgs. 139/2015

Al 31/12 tutti i derivati si iscrivono «sopra la riga», si valutano al *fair value* e devono essere iscritti come attività finanziaria, se *fair value* positivo, o passività finanziaria, se *fair value* negativo



Modifiche agli schemi di bilancio:

- SP Attivo: B.III.4 Strumenti derivati attivi
- SP Attivo: C.III.5 Strumenti derivati attivi
- SP Passivo: B.3 Strumenti derivati passivi
- SP Passivo: A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
- CE: Voce D.18.d) Rivalutazione di strumenti derivati
- CE: Voce D.19.d) Svalutazione di strumenti derivati

Che cos'è un Derivato

L'art. 2426, co. 2, c.c., rinvia agli IAS: sono Derivati gli strumenti finanziari o altri contratti

- Il cui **valore varia in base ad una variabile sottostante** (che non dipende dalle parti contraenti)
- Sono **regolati a data futura**
- **Non richiedono un investimento iniziale** o se lo richiedono è poco significativo

Regole particolari per i derivati su commodities (art. 2426, co. 3, c.c.)

Derivati di copertura Vs Derivati non di copertura

La rilevazione contabile dei Derivati ex artt. 2426 e 2427bis, c.c., e OIC 32, dipende dalla classificazione dello strumento in

DERIVATO DI COPERTURA

Esiste «fin dall'inizio una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quello dello strumento di copertura» (art. 2426, co. 1, n. 11bis, c.c.)

DERIVATO NON DI COPERTURA

(O «Speculativo»)
Quando non esiste o non è documentata la relazione di copertura

Rilevazione in bilancio dei Derivati non di copertura

Sono i Derivati non designati come strumenti di copertura o per i quali la relazione non sussiste / non è documentata

Vanno sempre adeguati al loro *Fair value* (cd. *mark to market*) alla data di bilancio e iscritti:

- **Attività finanziarie** (C.III.5): se *Fair value* positivo
- **Passività finanziarie** (B.3): se *Fair value* negativo

Contropartita a CE:

- **Rivalutazione** di strumenti finanziari derivati (D.18.d): se *Fair value* positivo
- **Svalutazione** di strumenti finanziari derivati (D.19.d): se *Fair value* negativo

Gli utili che derivano dalla valutazione dei derivati non di copertura **non sono distribuibili** (art. 2426, co. 1, n. 11bis, c.c.)

Esempio di *forward* su valute

- ✓ 1/10/2016: sottoscritto forward su valute, non designato di copertura
- ✓ 31/12/2016: Fair value negativo per (200)
- ✓ 1/4/2017: scadenza del forward chiuso negativo a (160)

31/12/2016

Svalutazione Strumenti fin. Derivati (CE, D.19.d)	Strumenti finanziari derivati passivi (SP, B.3)		200
---	---	--	-----

1/4/2017


Strumenti finanziari derivati passivi (SP, B.3)	Rivalutazione di Strumenti fin. Derivati (CE, D.18.d)		40
Strumenti finanziari derivati passivi (SP, B.3)	Banca c/c		160

Rilevazione in bilancio dei Derivati di copertura

Regola generale:

- **Operazione coperta** rilevata secondo i principi contabili di riferimento
- **Operazione di copertura:** Valutazione al **Fair value** e iscrizione al CE

Problema: la regola generale genera *asimmetrie contabili*



E allora... Per rimediare alle asimmetrie contabili, le operazioni di copertura possono essere rilevate secondo il metodo dell'**Hedge accounting**:

- E' **facoltativo**
- Richiede **specifici presupposti**
- Può essere in seguito interrotto solo al ricorrere di circostanze molto specifiche
- Il derivato di copertura è in ogni caso **valutato al fair value**

Copertura di Flussi finanziari Vs Copertura di *Fair value*

Cash Flow Hedge

L'obiettivo della copertura è limitare il **rischio di variabilità di flussi finanziari** riferiti a attività / passività, impegni irrevocabili o operazione programmata (Es.: Finanziamento a tasso variabile coperto con IRS)

Fair value Hedge

L'obiettivo della copertura è limitare il **rischio di variazioni del Fair value** di una attività / passività, o impegni irrevocabili (Es.: Crediti, debiti, giacenze, investimento in BTP a tasso fisso)

A. Rilevazione in bilancio dei Cash Flow hedge

Le variazioni di Fair value sono rilevate in una Riserva positiva o negativa, che viene girata al CE al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura, o al verificarsi dei flussi dello strumento coperto

Classificazione del Derivato nello SP:

- Se copre **flussi generati da Attività**: segue la classificazione dell'Attività coperta (Immobilizzazioni o Attivo circolante)
- Se copre **flussi generati da Passività oltre 12 m.**: classificato nell'Attivo immobilizzato
- Se copre **flussi generati da Passività entro 12 m.**: classificato nell'Attivo circolante

Riserva operazioni di copertura flussi finanziari attesi:

- E' espressa **al netto degli effetti fiscali**
- **Non è considerata** per gli effetti artt. 2412, 2433, 2446 e 2447, c.c.
- Se positiva, **non è disponibile né utilizzabile a copertura perdite**

Esempio di *IRS* su finanziamento

- ✓ 1/7/2016: Mutuo di 500.000 Euro, 10 anni, Tasso Euribor a 6m. + spread 1%, rimborso a scadenza
- ✓ 1/7/2016: IRS di 500.000 Euro, 10 anni. Paga alla banca Tasso fisso 4%; Incassa dalla banca Tasso Euribor a 6m.
- ✓ 31/12/2016: Fair value negativo di Euro (2.000)

31/12/2016

Riserva per Op. di copertura flussi fin. Attesi (SP, A.VII)	Strumenti finanziari derivati passivi (SP, B.3)		2.000
Oneri finanziari	Banca c/c		12.500

B. Rilevazione in bilancio dei Fair Value hedge

Le variazioni di Fair value del Derivato sono rilevate al CE, come pure le variazioni di Fair value dello strumento coperto

Classificazione del Derivato nello SP:

- Se copre **Fair value di Attività**: segue la classificazione dell'Attività coperta (Immobilizzazioni o Attivo circolante)
- Se copre **Fair value di Passività entro 12 mesi**: classificato nell'Attivo circolante
- Se copre **Fair value di Passività oltre 12 mesi**: classificato nell'Attivo immobilizzato

Rilevazioni contabili:

- **Derivato** valutato al Fair value, e quindi iscritto come Attività o Passività
- **L'elemento coperto** (se attività / passività di bilancio) è adeguato per tenere conto della copertura
- **Tutto è rilevato nella Voce D del CE**

Esempio di *IRS* su Titoli a tasso fisso

- ✓ 1/11/2016: Acquisto BTP a 100, Tasso fisso 2%
- ✓ 1/11/2016: Sottoscritto IRS copertura Fair value
- ✓ 31/12/2016: Fair value IRS positivo per 1 Euro; Fair value BTP Euro 99

1/11/2016

Titoli (SP, B.III.3)	Banca c/c		100
----------------------	-----------	--	-----


31/12/2016

Strumenti fin. Derivati attivi (SP, C.III.5)	Rivalutazione di derivati (CE, D.18.d)		1
Svalutazione di derivati (CE, D.19.d)	Titoli (B.III.3)		(1)

Disposizioni di prima applicazione

OIC 32, par. 138:

*“Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi successivi una società deve **applicare il presente principio retrospettivamente**, ai sensi dell’OIC 29”.*




- Deve essere **rilevato il Fair value dei derivati all’1 gennaio 2016**
- Eventuali **differenze con i valori iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2015 sono rilevate in una voce di PN**

Operazioni di copertura preesistenti

OIC 32, par. 139:

“**Per le operazioni di copertura preesistenti** (...) è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (*ndr. 1 gennaio 2016*) del presente principio. Ciò comporta»



- a. **Verifica all’1/1/2016 dei criteri di ammissibilità** ex par. 71 OIC 32
- b. In caso di **copertura del fair value**: valutazione al fair value dell’elemento coperto e del derivato, alla data del 1/1/2016, imputata a **utili / perdite esercizi precedenti**
- c. In caso di **copertura di flussi finanziari**: calcolo **inefficacia all’1/1/2016** e imputata a utili / perdite esercizi precedenti; parte efficace a «*Riserva operazioni di copertura di flussi finanziari attesi*»

E inoltre...

Operazioni di copertura preesistenti

OIC 32, par. 140:

“Nei casi in cui (...) **non è fattibile** procedere alla **verifica richiesta al par. 139 a) alla data** di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (*ndr. 1 gennaio 2016*), si può applicare il disposto del par. 139 b) e c), se i **criteri di ammissibilità** della copertura ai sensi del par. 71 oppure 102 sono **soddisfatti alla data di chiusura** del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (*ndr. 31 dicembre 2016*)

OIC 32, par. 142:

“(…) Limitatamente alle **relazioni di copertura in essere** alla data di inizio del bilancio di prima applicazione (*ndr. 1 gennaio 2016*), si presume che la copertura sia **pienamente efficace** se sono rispettati i requisiti di cui al par. 72 (*ndr. verifica «qualitativa»*)».

In questo caso, * possibile applicare il modello delle «**relazioni di copertura semplici**» (par. 101 – 118) senza verifica che il derivato fosse stato stipulato a condizioni di mercato.

DISCIPLINA FISCALE «A REGIME»

ART. 112 TUIR



**ESTENSIONE PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
ANCHE AI SOGGETTI NON-IAS**

**CONTABILIZZAZIONE ORDINARIA → RILEVANZA COMPONENTI
POSITIVI E NEGATIVI RISULTANTE DA VALUTAZIONE AL *FAIR VALUE***

**CONTABILIZZAZIONE DI COPERTURA → RILEVANZA COMPONENTI
SECONDO REGOLE FISCALI CHE REGOLANO ATTIVITÀ O PASSIVITÀ
COPERTA**

DISCIPLINA FISCALE «PERIODO TRANSITORIO»

